



COMUNE DI ATENA LUCANA

Provincia di Salerno

AREA – TECNICA – SETTORE SISMA E LL.PP.

Prot. n . 9416

lì, 21-Dicembre-2018

PERMESSO DI COSTRUIRE N. 52/2018

(Art. 10 del D.P.R. 6 Giugno 2001,n.380)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la domanda per il rilascio del permesso di costruire presentata in data 09-03-2018 e successive integrazioni in data 03-08-2018 e in data 27-09-2018 dalla ditta: **Dr. DI PALMA IVAN** nato a Polla (Sa) il 04-09-1980 e residente in Atena Lucana (Sa) in Via Braidella, n. 11, - C.F. DPL VNI 80P04 G793P, nella sua qualità di titolare dell' omonima impresa agricola con sede in Atena Lucana (Sa) in Via Braidella, n.11, - P.iva 04398350654, con gli allegati elaborati di progetto redatti dall' Ing. Cafaro Emilio con studio tecnico in Sala Consilina (Sa) in Via Trinità, n. 82, – C.F. CFR MLE 42M05 G476N, per i lavori di ampliamento e adeguamento di un' azienda agricola, sita in agro di Atena Lucana (Sa) in Località Tempa degli Arnici-Serroccole, sull'area identificata al catasto terreni/urbano al foglio 6 particelle n. 33-312-313-314-152-361-362-317-318-37 (lotto dove verrà realizzato l'ampliamento e adeguamento azienda agricola), ed ulteriore superficie aziendale identificata al catasto terreni al foglio 6 particelle n. 64-65-252-253-254-255-256-132-138 ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 6 Giugno 2001, n.380.

Accertato che la ditta richiedente ha titolo per richiedere il suddetto permesso di costruire, in quanto ditta comproprietaria dei fondi interessati, in ragione del 50% ed ha presentato dichiarazione di assenso all'edificazione da parte dell' altra ditta comproprietaria (germano), nonché di essere ditta affittuaria dei terreni al foglio 6 particelle n. 64-65-252-253-254-255-256-132-138 come da contratto di fitto esibito agli atti.

Visti gli elaborati progettuali e i documenti allegati alla domanda del permesso di costruire.

Visto il parere favorevole sulla conformità urbanistica-edilizia degli interventi in premessa descritti, da parte del responsabile comunale del procedimento che nella specie viene a configurarsi in uno con il responsabile del servizio ai sensi dell'art.20, comma 3, del D.P.R. n.380/01.

Vista la dichiarazione asseverata di conformità alle norme igienico-sanitarie vigenti resa dal Tecnico progettista Ing. Cafaro Emilio da Sala Consilina (Sa).

Vista la relazione geologica di dettaglio (PSAI) redatta dal Geologo Laviola Domenico da Pisticci (Mt) in data 12-12-2018.

Viste le norme urbanistico-edilizie vigenti e, in particolare, il D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 ed il PRG vigente con relative N.T.A.

Viste le vigenti norme tecniche per l'edilizia in materia di strutture in conglomerato cementizio armato normale, precompresso e a struttura metallica di cui alla legge 5-11-71,

n.1086 ed in materia di edilizia antisismica di cui alla legge 2-02-1974, n.64 nonché le relative norme regionali attuative.

Viste le vigenti norme in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico (decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 convertito dalla legge 30 marzo 1971, n. 118 – legge 9 gennaio 1989, n. 13 e successive modificazioni – decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 – legge 5 febbraio 1992, n. 104 e D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503).

Viste le norme in materia di sicurezza degli impianti di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 Gennaio 2008, n. 37.

Viste le norme in materia e di contenimento dei consumi di energia negli edifici di cui al D.Lgs 19 Agosto 2005 n. 192 e successive modifiche ed integrazioni.

Viste le vigenti norme poste a tutela dei beni culturali, architettonici e del paesaggistico e, in particolare, il D.Lgs. 22 Gennaio 2004, n. 42.

Viste le vigenti norme in materia di circolazione stradale, polizia locale, sicurezza sul lavoro e nei cantieri temporanei e mobili, igiene urbana e le disposizioni aventi specifica attinenza con gli interventi in oggetto.

Visto il Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 integrato e corretto con D. Lgs. 10 settembre 1993, n. 360;

Visto il Regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 integrato e corretto con D.P.R. 26 aprile 1993, n. 147 e con D.P.R. 16 settembre 1996, n.610;

VISTO IL T.U. DELL' EDILIZIA N. 380 DEL 6-GIUGNO-2001;

Considerato che, l'intervento richiesto è compatibile con il P.R.G. approvato e con le vigenti norme urbanistiche ed edilizie.

Dato atto che per la realizzazione degli interventi in oggetto non occorre corrispondere al Comune il contributo di oneri di urbanizzazione e il costo di costruzione previsto dal D.P.R. 6 Giugno 2001 n.380 art.16, visto che la ditta richiedente risulta Imprenditore Agricolo Professionale.

Preso atto che ai fini del rilascio del permesso di costruire, la ditta interessata ha corrisposto il contributo di oneri di urbanizzazione e il costo di costruzione come dimostrato dalla presentazione della documentazione di seguito indicata:

- a) per quanto riguarda la corresponsione del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione di cui all'art. 5 della legge n. 10/77 e s.m.i., mediante:
- a.1 -versamento della somma di Euro // quale intero contributo oneri di urbanizzazione;(Versamento a mezzo di c/c postale ricevuta n. in data);
ovvero:
 - a.2 -versamento della somma di Euro // quale prima rata contributo oneri di urbanizzazione; (quietanza della Tesoreria Comunale n._____ in data_____) e contemporanea presentazione di polizza fidejussoria/bancaria per l'importo di Euro _____ a garanzia delle restanti rate di cui al punto precedente;
- b) per quanto riguarda la corresponsione del contributo relativo al costo di costruzione di cui all'art. 6 della legge n. 10/77 e s.m.i., mediante:
- b.1 -versamento della somma di Euro // quale intero contributo costo di costruzione; (Versamento a mezzo di c/c postale ricevuta n. in data);
ovvero:
 - b.2 -versamento della somma Euro // quale prima rata contributo costo di costruzione; (Versamento a mezzo c/c postale ricevuta n. in data) e contemporanea presentazione di polizza fidejussoria/bancaria per l'importo di Euro // a garanzia delle restanti rate di cui al punto precedente;
(compagnia - Agenzia di - polizza n.);

- c) Vista la ricevuta di versamento di **Euro 500,00** quali diritti di segreteria;
 - d) Visti altresì i grafici di progetto allegati al presente **permesso di costruire**, che opportunamente firmati formano parte integrante e sostanziale dello stesso, e che gli stessi non sono in contrasto con il P.R.G. approvato con Decreto della Provincia di Salerno n.71 del 11-12-07 pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Campania n. 5 del 04-02-2008;
-

CONCEDE IL PERMESSO DI COSTRUIRE

(ai sensi dell'art.10 del D.P.R. 6-06-2001 n.380)

(*) alla ditta: **Dr. DI PALMA IVAN** nato a Polla (Sa) il 04-09-1980 e residente in Atena Lucana (Sa) in Via Braidella, n. 11, - C.F. DPL VNI 80P04 G793P, nella sua qualità di titolare dell'omonima impresa agricola con sede in Atena Lucana (Sa) in Via Braidella, n.11, - P.iva 04398350654, di eseguire i lavori di cui trattasi in premessa descritti, sotto l'osservanza delle vigenti norme legislative e regolamenti in materia di edilizia e di urbanistica, di tutela dei beni culturali ed ambientali, di igiene, di polizia locale, di circolazione stradale, di sicurezza del lavoro e nei cantieri temporanei e mobili ed in conformità al progetto presentato, nonché alle prescrizioni sotto riportate e fatti salvi in ogni caso i diritti dei terzi.

L'inizio dei lavori dovrà avvenire entro un anno dalla data di rilascio del presente permesso di costruire, ovvero entro la data del **21-12-2019** si dovrà comunicare l'inizio dei lavori nel rispetto delle vigenti disposizioni comunali, pena la decadenza del titolo stesso.

Il termine di ultimazione dei lavori, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare i tre anni dall'inizio dei lavori.

Entrambi i termini citati possono essere prorogati, con provvedimento motivato da parte del sottoscritto, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso. Decorsi tali termini si applicano le disposizioni dell'art. 15, commi 2 e 3, del D.P.R. n.380/01.

Il presente permesso si intenderà decaduto con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data della comunicazione di inizio.

PRESCRIZIONI GENERALI

1. Nel corso dei lavori dovranno applicarsi tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
2. I diritti dei terzi devono essere salvi, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori.
3. In corso d'opera potranno solo apportarsi quelle varianti che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel presente permesso di costruire. In tal caso si deve trasmettere allo Sportello Unico per l'Edilizia comunale segnalazione certificata di inizio attività nel pieno rispetto delle modalità prescritte dagli artt. 22 e 23 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380.
4. Dovranno essere scrupolosamente osservate, se ed in quanto applicabili, le norme e le disposizioni sulle opere in conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a strutture metalliche, ai sensi della legge 5 novembre 1971, n. 1086 e secondo quanto previsto dalle vigenti norme regionali attuative, incluse le disposizioni legislative

e regolamentari nazionali approvate in esecuzione della stessa legge n. 1086/'71, anche nel rispetto della "Normativa Tecnica per l'Edilizia" riportata nella Parte II^ del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

5. Dovranno essere scrupolosamente osservate, se ed in quanto applicabili, le norme e le disposizioni in materia di edilizia antisismica nell'eventualità il territorio ove si realizzano gli interventi risulta classificato sismico, ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64 e secondo quanto previsto dalle vigenti norme regionali attuative, incluse le disposizioni legislative e regolamentari nazionali approvate in esecuzione della stessa legge n.64/'74, anche nel rispetto della "Normativa Tecnica per l'Edilizia" riportata nella Parte II^ del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
6. La Ditta intestataria del presente permesso di costruire, a picchettazione avvenuta e prima di dare inizio allo scavo delle fondazioni, dovrà darne comunicazione per iscritto al competente ufficio del comune ed ottenere il prescritto nulla osta, per il rispetto degli allineamenti stradali e delle distanze dai confini di proprietà.
7. Qualora non siano stati indicati nella domanda del permesso di costruire il nominativo e l'indirizzo dell'impresa esecutrice dei lavori e quelli del direttore dei lavori, come di regola deve avvenire, il titolare del permesso di costruire è tenuto a segnalarli per iscritto al competente ufficio del comune prima dell'inizio dei lavori.
8. Nel caso di sostituzione dell'impresa esecutrice o del direttore dei lavori, il titolare del permesso di costruire dovrà darne immediata notizia, segnalando nel contempo, al competente ufficio del comune, i nuovi nominativi, pena la sospensione dei lavori iniziati.
9. In tutte le opere per le quali è richiesto un tecnico progettista, è tassativamente obbligatoria la continuità della direzione dei lavori da parte di un tecnico iscritto al rispettivo albo professionale nei limiti di competenza.
10. La verifica per l'inizio dei lavori, nei casi previsti al precedente n. 6, non potrà avere luogo se prima non saranno state rispettate, se ed in quanto dovute, le procedure di legge per la denuncia presso lo Sportello Unico per l'Edilizia comunale delle opere in conglomerato cementizio armato normale, precompresso ed a struttura metallica, ai sensi dell'art. 65 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 ovvero, se non saranno state rispettate, se ed in quanto dovute, le procedure di legge per la presentazione della denuncia allo Sportello Unico per l'Edilizia comunale delle strutture da realizzare in zona sismica, ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 e non sarà stata ottenuta la preventiva autorizzazione da parte dell'ufficio competente al rilascio, ai sensi dell'art. 94 dello stesso D.P.R. n. 380/'01. Nel cantiere, dal giorno di inizio dei lavori dovranno essere conservati una copia del progetto delle strutture e della relazione illustrativa, con l'attestazione dell'avvenuto deposito rilasciato dall'ufficio competente.
11. Nei cantieri dove si eseguono le opere deve essere esposta una tabella recante numero, data e titolare del permesso di costruire, l'oggetto dei lavori, l'intestazione della ditta esecutrice, le generalità del progettista, del direttore e dell'assistente dei lavori e ad ogni richiesta del personale di vigilanza o controllo deve essere esibito il permesso di costruire e le eventuali denunce di inizio attività presentate per l'approvazione delle varianti in corso d'opera ai lavori autorizzati in origine, se ve ne sono. Tale personale ha libero accesso al cantiere e ad esso dovrà essere prestata tutta l'assistenza richiesta.
12. Nelle manomissioni del suolo pubblico, che devono essere sempre esplicitamente e regolarmente autorizzate, si dovranno usare speciali cautele onde rimuovere ogni eventualità di danno agli impianti dei servizi pubblici e, in presenza di tali impianti, si dovrà immediatamente darne avviso all'ufficio comunale competente.

13. Non è consentito ingombrare le vie e gli spazi pubblici. Occorrendo l'occupazione di tali vie e spazi, deve essere richiesta l'apposita autorizzazione all'ufficio comunale competente, con riserva di revoca qualora il comune lo ritenesse necessario per esigenze di pubblico interesse. Le aree così occupate dovranno essere restituite nel pristino stato a lavoro ultimato o anche prima, quando i lavori venissero abbandonati o sospesi per più di un mese.
14. Il luogo dei lavori deve essere chiuso, lungo i lati prospicienti vie e spazi pubblici, con assito o muretto. Gli assiti e muretti dovranno essere di aspetto decoroso, alti almeno m. 2,50, dipinti a strisce bianche e rosse per tutta l'altezza e muniti di rifrangenti e, comunque, nel rispetto della vigente normativa di sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri temporanei e mobili (D.Lgs. n. 81 del 09-Aprile 2008 e successive modificazioni, etc. etc.). Ogni angolo sporgente dovrà essere munito di lanterna a vetri rossi che dovrà restare accesa dall'ora corrispondente al tramonto a quella corrispondente al sorgere del sole.
15. Dovrà essere prodotta all'area Tecnica Comunale-Settore Edilizia Privata, Certificazione energetica dell'edificio, ai sensi dell'art.6 del D.Lgs 19 Agosto 2005 n.°192 e successive modifiche ed integrazioni. Dovrà essere rispettato quanto prescritto negli artt. da 122 a 135 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380/01.
16. Dovranno essere osservate le norme di sicurezza degli impianti tecnici di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 Gennaio 2008, n. 37 – Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11 – quaterdecies, comma 13, lettera a) della Legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici pubblicato sulla G.U. n. 61 del 12 marzo 2008; nonché quanto prescritto dagli artt. 107 a 121 del D.P.R. n. 380/01. Se gli impianti previsti nel permesso a costruire sono soggetti al rilascio del certificato di collaudo, si potranno applicare le norme dell'art. 111 del D.P.R. n. 380/01.
17. Per gli allacci alle pubbliche reti delle fognature e degli acquedotti comunali, dovrà essere presentata dall'interessato preventiva richiesta; i relativi lavori potranno essere iniziati solo dopo intervenuta l'autorizzazione dell'ente competente, previo versamento dei prescritti contributi regolamentari e delle eventuali cauzioni, a garanzia del ripristino delle proprietà comunali.
18. Le cauzioni, versate al Comune per l'occupazione di suolo pubblico e per gli allacci idrici e fognario, saranno restituite, a norma del regolamento, previo benestare del competente ufficio comunale, che accerterà l'avvenuta restituzione in pristino dello stato delle proprietà comunali interessate dai lavori.
19. Nel corso della costruzione dovranno adottarsi tutte le cautele (nell'osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari) e tutte le precauzioni allo scopo di evitare incidenti e danni alle cose ed alle persone e di ovviare, per quanto possibile, i disagi che i lavori possono arrecare ai terzi comunque interessati.
20. L'impiego di mezzi d'opera rumorosi, o comunque molesti per la quiete e l'igiene pubblica, dovrà essere ridotto al tempo strettamente indispensabile e comunque limitato nell'orario stabilito dalle vigenti norme regolamentari.
21. La segnalazione certificata di agibilità deve essere presentata allo Sportello Unico per l'Edilizia, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 24 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i..
22. Il titolare del permesso di costruire, il tecnico direttore dei lavori e l'impresa esecutrice dei medesimi, sono responsabili dell'inosservanza delle norme di legge e dei regolamenti comunali, come delle modalità esecutive fissate nel presente permesso di costruire, secondo quanto previsto dall'art. 29 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. L'inosservanza del progetto approvato e delle relative varianti depositate con s.c.i.a.,

comporta l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative di cui alla vigente legislazione in materia urbanistica.

23. Eventuali servizi di pubblica utilità esistenti sul lotto da edificare dovranno essere spostati a cura e spese del titolare il permesso di costruire.
24. L'eventuale previsione nel progetto allegato di locali ad uso commerciale non implica automaticamente il rilascio dell'autorizzazione commerciale, che dovrà essere subordinata al rispetto delle vigenti norme in materia.
25. È fatto obbligo di rispettare, anche se nel presente atto non sono esplicitamente richiamate, le prescrizioni vigenti in materia urbanistico-edilizia e, in particolare, il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni, le vigenti norme tecniche per l'edilizia in materia di strutture in conglomerato cementizio armato normale, precompresso e a struttura metallica di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086 ed in materia di edilizia antisismica di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 nonché le relative norme regionali attuative, le vigenti norme in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico, le vigenti norme in materia di sicurezza degli impianti e di contenimento dei consumi di energia negli edifici, le vigenti norme poste a tutela dei beni culturali, architettonici e paesaggistico-ambientali e, in particolare, il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e le relative norme di attuazione a livello locale (piano paesaggistico regionale, etc. etc.), le vigenti norme in materia di circolazione stradale, polizia locale, sicurezza sul lavoro e nei cantieri temporanei e mobili, igiene urbana e le disposizioni aventi specifica attinenza con gli interventi in oggetto e, infine, gli strumenti urbanistici comunali vigenti – adottati nonché il regolamento edilizio comunale vigente.
26. Per quanto riguarda tutti i fabbricati di nuova costruzione e quelli interessati da rilevanti ristrutturazioni devono rispettare l'obbligo di produrre una parte di energia termica ed elettrica utilizzando fonti rinnovabili ai sensi dell' art.11 del D.Lgs n. 28/2011 del 3-3-2011.
27. Altre prescrizioni particolari:La ditta Committente con la comunicazione di inizio lavori dovrà trasmettere certificati di regolarità contributiva da parte dell'impresa che andrà a realizzare il lavoro (Inail,Inps,Cassa Edile) ai sensi del D.Lgs n. 81 del 09-04-08. L'inizio dei lavori in assenza di tale documentazione comporta, ai sensi dell' art. 90 comma 9 lettera c) del D.Lgs n.81 del 09-04-08 la sospensione di efficacia del presente titolo abilitativo.
28. Si prescrive inoltre la obbligatorietà di comunicare il sito di scarica dei materiali di risulta se non utilizzati in cantiere in uno con la caratterizzazione dei materiali ai sensi del D.Lgs n.152/06 e s.m.i..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(**Ing. Cono GALLO**)

